

Erasmus+
Arricchisce la vita, apre la mente.



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

*Al Personale Docente interessato
Alla Bacheca del Registro elettronico
All'Albo Pretorio Online
Al sito Web*

Oggetto: INVITO ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA FINE DELLE LEZIONI E IL 30 GIUGNO. RIF. ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 16715 DEL 17/06/2024.

Con la presente si dà seguito all'**Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024.**

Tale ordinanza interviene in materia di ferie del Personale regolata dalla L. 228/2012 e, in sintesi, stabilisce che il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente *“non può essere considerato automaticamente in ferie”* durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla fruizione di ferie o del pagamento sostitutivo.

La presente Nota, pertanto, è da ritenersi atto di informazione ai Docenti in servizio presso questa Scuola - ai sensi di quanto sopra esposto - sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.

A seguito della citata Ordinanza della Corte di Cassazione e di indicazioni di provenienza ministeriale, si rende opportuno esporre quanto segue sulle norme vigenti.

In materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l'art. 1, commi 54 - 55 -56, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi.

L'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno ma senza oneri per la Finanza Pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il collega in ferie durante tali 6 giorni). Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:

- le vacanze natalizie e pasquali;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Circolo e i cosiddetti “*ponti*”;
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i mesi di luglio e agosto;
- i primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
- quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch'essi per attività di servizio.

In altri termini, possono essere liquidate le giornate di ferie che residuano dopo averne defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).

Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 della Legge in questione non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.

Per quanto esposto, si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare e/o a regolarizzare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate.

Erasmus+

Arricchisce la vita, apre la mente.



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Assistente Sig.ra Maria Assunta Gagliardi.

Lo stesso principio appena esposto si applica anche al Personale Docente a Tempo Indeterminato, nei casi in cui possa cessare dal servizio per collocamento in quiescenza o per pensionamento in corso d'anno dovuto a motivi di salute o ad altra causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Per completezza, si richiamano integralmente le Note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6/8/2012 e n. 40033 del 8/10/2012, le quali precisano che le ferie non godute sono monetizzabili se la loro mancata fruizione è dovuta a documentate esigenze di servizio o se non è imputabile o riconducibile al dipendente, ma è determinata dal sopraggiungere di malattia, decesso, infortunio, maternità ecc.

La presente Nota è pubblicata:

sull'Albo pretorio online ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti di tutti gli interessati;

sulla bacheca docenti del registro elettronico con richiesta di presa visione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Teresa Pullia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'ex art. 3 comma 2 del d.lg. 39/93

Il Responsabile del Procedimento: Direttore S.G.A. *Dott. Michele Celano* michele.celano1@istruzione.it